

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 15/CD/2015OGGETTO: **Osservazioni al Progetto di Piano regionale di Tutela delle Acque. Approvazione.**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di luglio, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>	X	
3.	BATTISTON	Virginio	"		X
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"		X
6.	ELLERO	Amedeo	"		X
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"		X
11.	MIOLO	Michele	"	X	
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"	X	
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"		X
19.	SALDAN	Loris	"		X
20.	TULLI	Francesca	"		X
21.	VUAN	Antonello		X	

CONSIDERATO che il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) è lo strumento previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque);

RICORDATO che il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque nella nostra Regione (ANALISI CONOSCITIVA) e di definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, attraverso un approccio che integri gli aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli più tipicamente di carattere qualitativo e che sulla base delle criticità emerse in fase conoscitiva sono state individuate le azioni necessarie per poter raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva Quadro Acque;

RILEVATO che la parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte:

- gli INDIRIZZI DI PIANO, dove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti in considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei corpi idrici;
- le NORME DI ATTUAZIONE, dove per alcuni indirizzi di piano sono state definite delle specifiche norme cogenti;

CONSIDERATO che ETP ha partecipato ai tavoli tecnici per la redazione del PRTA ed ha collaborato alla stesura di parti del Piano, in particolare con riferimento ai contenuti progettuali per la realizzazione di opere ed interventi in alveo che possono interferire con la continuità idrobiologica dei corpi idrici, dando applicazione alle disposizioni degli articoli 4 bis (Opere in alveo e obblighi ittiogenici), 4 ter (Bocche di presa per le derivazioni) e 4 quinquies (Asciutte artificiali e lavori in alveo) della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

VALUTATO che, a seguito delle modificazioni legislative introdotte agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quinquies della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ad opera della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), si rende necessario aggiornare i contenuti del PRTA in coerenza alle suddette modificazioni legislative;

DATO ATTO che l'iter di formazione, adozione e approvazione del PRTA è disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale 16/2008; che il Progetto di Piano è stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014 e che al fine di garantire la partecipazione e la consultazione pubblica è fissato il termine di sei mesi – con scadenza al 4 agosto 2015 - per la presentazione di osservazioni scritte sul Progetto di Piano di Tutela delle Acque;

RITENUTO di partecipare alla suddetta consultazione pubblica mediante deliberazione del Consiglio direttivo quale organo di rappresentanza dei pescatori sportivi del Friuli Venezia Giulia;

VISTE le schede per la formulazione delle osservazioni, allegate alla presente, che contengono gli aggiornamenti ai contenuti del PRTA in coerenza alle modificazioni legislative introdotte agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quinquies della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ad opera della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all'esame di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19/1971 come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio direttivo, all'unanimità

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

- 1) di approvare le allegate osservazioni sul Progetto di Piano di Tutela delle Acque.

IL DIRETTORE

dott. Giovanni PETRIS

IL PRESIDENTE

dott. Flaviano FANTIN

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento	risorseidriche@regione.fvg.it tel + 39 048 3774512 fax + 39 048 3774513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(Progetto di Piano approvato con D.P.Reg. n. 013 dd. 19.01.2015, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16)

SCHEDA PER LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI PIANO

(ai sensi dell' art. 13, comma 6 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16)

<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto pubblico Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia	
Sede Udine	
Via Colugna	n. 3
Ufficio referente Ufficio tecnico	
Referente Alessandro Rucl	
Telefono 0432 551229	e-mail alessandro.rucl@regione.fvg.it
<input type="checkbox"/> Soggetto privato	
Località	
Via	n.
Telefono	e-mail
<p>Il termine per la presentazione delle osservazioni scritte attraverso l'invio della scheda precompilata è di sei (6) mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito del Progetto di Piano di Tutela delle Acque sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 4 febbraio 2015, ossia entro il giorno 4 agosto 2015. Tutta la documentazione è pubblicata per la libera consultazione sul sito internet della Regione "www.regione.fvg.it - sezione decreti", nonché depositata presso il Servizio competente in materia di tutela delle acque delle sedi della Regione FVG di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia e presso gli uffici per le relazioni al pubblico della Regione sede Tolmezzo e delle Province nelle sedi di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.</p>	
<p>SI INVITA AD INVIARE LA SCHEDA COMPILATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: pianoacque@regione.fvg.it O ALL' INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA: ambiente@certregione.fvg.it</p>	

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 5
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'art. 4 riporta una serie di definizioni. La lettera s) definisce i corpi idrici ad elevata protezione. Di seguito si riporta il testo originale.

s) corpi idrici ad elevata protezione: i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree:

- 1) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;
- 2) i siti di interesse comunitario (SIC) di cui alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- 3) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Si suggerisce di aggiungere dopo la parola "ricadenti" le parole "anche parzialmente".

Si suggerisce di aggiungere all'elenco anche quelli ricadenti, anche parzialmente, all'interno di:

- Aree di rilevante interesse ambientale, istituite ai sensi dell'art. 5 della LR 42/1996 e s.m.i.;
- Aree di reperimento prioritario, istituite ai sensi dell'art. 70 della LR 42/1996 e s.m.i.;
- Acque dolci idonee alla vita dei pesci, istituite ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 152/2006, da ultimo aggiornate con DGR del 17/11/2006, n. 2708.

Si suggerisce quindi di aggiornare in tal senso gli Indirizzi di Piano a pag. 15

Si suggerisce, infine, di aggiungere all'art. 4 la seguente definizione "tratto sotteso particolarmente breve: utilizzo puntuale di acqua con restituzione immediatamente a valle dell'opera di presa.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 6
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'art. 6 definisce le aree di pertinenza dei corpi idrici, in cui la gestione del suolo e del soprassuolo deve assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006.

Al comma 1, lettera d), insieme ai già previsti canali di bonifica, si suggerisce di includere anche i canali di irrigazione in terra o con fondo naturale.

Per entrambi i tipi di canali si suggerisce di considerare anche quelli di larghezza inferiore a 10 metri, prevedendo una larghezza minima di 2 metri.

Si suggerisce quindi di aggiornare in tal senso gli Indirizzi di Piano a pag. 20 (centro pagina e lettera d).

Al comma 2, ai fini di un rimando più preciso, si suggerisce di sostituire le parole "negli Indirizzi di Piano" con le parole "nel sottocapitolo 3.4 MISURE DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE RIPARIA, presente negli Indirizzi di Piano".

Si suggerisce, inoltre, il raccordo di detti criteri con le future "Linee guida per la manutenzione fluvio-torrentizia" che saranno prodotte entro il 2021 nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali 2015-2021.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 7-14
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Gli articoli da 8 a 23 trattano la disciplina degli scarichi.

In generale si osserva che tali Norme di attuazione non prevedono la valutazione degli effetti dei singoli scarichi sui corpi recettori, in relazione alle singole pressioni e al cumulo di effetti. La valutazione degli effetti delle pressioni viene condotta comunque sui Corpi Idrici sottoposti a classificazione, ma non su quelli che per dimensioni non sono sottoposti a monitoraggio di routine. La presenza di scarichi tuttavia costituisce una delle pressioni ambientali di maggiore rilievo per quanto riguarda il mantenimento di condizioni ambientali favorevoli alla conservazione delle biocenosi caratteristiche di ciascun corpo idrico (inteso come unità idrografica) in relazione alla sua tipologia di appartenenza. Si osserva, ad esempio, che non si tiene conto del fatto che un recettore con portata pari a 0,1 m³/s non può tollerare la medesima pressione di uno con portata pari a 1 m³/s. Non si tiene altresì conto del cumulo di pressioni diverse, come la presenza di scarichi da edifici isolati in contestualità con dilavamento delle superfici agrarie.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 7
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'articolo 9 individua gli agglomerati nell'ambito della disciplina degli scarichi idrici.

Al comma 2 viene riportato che "Sono considerati isolati gli insediamenti, le installazioni o gli edifici che, a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, non risultano appartenere ad alcun agglomerato.", si osserva che il testo fa riferimento a sé stesso (comma 2 riferito a comma 2).

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 8
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Nell'ambito della disciplina degli scarichi l'articolo 10 individua gli interventi prioritari per il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane.

Si osserva che la previsione di dare priorità agli agglomerati con più di 2000 Abitanti Equivalenti (A.E.) non tiene conto delle caratteristiche dei corpi recettori e delle specifiche esigenze di conseguire gli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 (Stato Buono) o della salvaguardia della fauna acquatica (fra cui pesci e crostacei decapodi). L'effetto di scarichi trattati parzialmente è osservabile in ampie aree del territorio regionale e mette a rischio la conservazione della fauna acquatica dove la portata del corpo recettore, elemento determinante per la sua capacità autodepurativa e di sostenere l'immissione di scarichi, sia insufficiente.

Fra gli agglomerati prioritari si suggerisce di includere agglomerati le cui acque reflue al momento siano recapitate su corpi idrici classificati in stato inferiore a Buono o venga comunque rilevata una ridotta capacità di sostenere le biocenosi acquatiche tipiche delle condizioni di riferimento.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 8
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Nell'ambito della disciplina degli scarichi l'articolo 11 indica gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione.

In relazione a quanto osservato in merito all'art. 10, si suggerisce di prevedere al comma 1 che siano interessati anche gli agglomerati al di sotto dei 2000 A.E..

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 9
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Nell'ambito della disciplina degli scarichi l'articolo 12 tratta il tema delle reti fognarie.

Al comma 6 lettera d) si suggerisce di precisare che il pretrattamento deve garantire anche l'assenza di effetti negativi sull'ambiente in caso di attivazione di sfioratori o di diversione dei reflui per motivi di emergenza o esigenze tecniche di intervento sulla rete fognaria o sugli impianti.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 9-10
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Nell'ambito della disciplina degli scarichi l'articolo 14 tratta i sistemi di trattamento e limiti di emissione degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati.

Si osserva che nella definizione dei limiti di emissione non viene tenuto in considerazione il cumulo di pressioni. La tabella di Allegato 3, ad esempio, riporta un limite di immissione del BOD5 pari al 75% del valore a monte dello scarico. Questo implica che, se ad esempio uno scarico si trova a valle di un altro analogo, il suo limite di emissione è superiore a quello dell'altro scarico, dato che il valore di BOD5 a monte risulta più elevato rispetto a quello naturale.

Si osserva che non si tiene, inoltre, conto del fatto che in alcuni casi si osservino scarichi singoli derivanti da agglomerati o edifici isolati la cui potenzialità è inferiore a 50 A.E., ma gli scarichi si susseguano a breve distanza l'uno dall'altro, talvolta in corsi d'acqua con portata modesta, con cumulo di pressioni la cui risultante è superiore a quella di un singolo scarico da 50 A.E..

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 11
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Nell'ambito della disciplina degli scarichi l'articolo 16 indica i limiti di emissione e le prescrizioni per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali.

Si osserva che le previsioni di questo articolo non tengono conto del cumulo di pressioni e delle caratteristiche dei corpi idrici recettori.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 7-17
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Il Titolo III tratta "Misure di tutela qualitativa" e comprende due Capi, uno avente ad oggetto gli scarichi idrici e l'altro le acque meteoriche di dilavamento.

Si suggerisce di prevedere un nuovo Capo in cui raggruppare i requisiti e le misure mitigative da adottarsi presso le opere trasversali e le derivazioni d'acqua, sia esistenti sia in progetto, di seguito elencati.

- Nel caso di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione del corpo idrico, di asciutte artificiali o di lavori in alveo, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno cinque giorni, salvo dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971.

- Le manovre idrauliche che modificano artificialmente la portata di un corpo idrico devono essere effettuate con la massima gradualità.

- Le opere di presa devono essere configurate per rilasciare una portata proporzionale alla portata naturale disponibile in alveo.

- Le opere trasversali che occupino del tutto od in parte l'alveo di un corso d'acqua devono garantire il mantenimento della continuità idrologica e biologica del corso d'acqua stesso, intesa anche come possibilità di spostamento degli organismi acquatici, come previsto dall'art. 4 bis della LR 19/1971. La realizzazione dei passaggi per i pesci è eseguita secondo i criteri di progettazione e di gestione dettati negli Indirizzi di Piano.

- La funzionalità dei passaggi per i pesci è accertata tramite verifica dell'effettiva risalita della fauna ittica. Nel caso gli esiti della verifica fossero insoddisfacenti si dovrà procedere con gli opportuni adeguamenti del passaggio per i pesci.

- Ai sensi dell'art. 4 ter della LR 19/1971 le bocche di presa e di uscita della derivazione d'acqua devono essere munite di sistemi idonei a impedire il passaggio del pesce. Con riferimento alle nuove derivazioni - e possibilmente anche a quelle esistenti - qualora si faccia ricorso a barriere fisiche, la luce libera tra le barre deve essere non superiore a 25 mm.

- La luce di rilascio del DMV sia dotata di dispositivi che bloccano automaticamente la derivazione nel caso in cui la portata rilasciata sia inferiore a quella minima stabilita dal disciplinare di concessione.

- Analogamente, la luce di alimentazione dei passaggi per i pesci sia dotata di dispositivi che bloccano automaticamente la derivazione nel caso in cui la portata rilasciata sia inferiore a quella minima stabilita dal disciplinare di concessione o dal progetto definitivo.

- I dispositivi e le soluzioni mitigative devono essere compatibili con il buon regime delle acque e con i criteri paesaggistici.

- Viene di seguito riportato l'elenco delle opere trasversali ritenute più significative allo stato attuale in regione, per cui viene considerato prioritario un eventuale intervento di riqualificazione, volto a ristabilire la continuità idrobiologica delle aste fluviali interessate:

Nome	CR_ACQ	G8X	G8Y	Ang	Salm	Altri
Nodo idraulico di Andreuzza*	Ledra	2372300	5118684	X	X	X
8riglia di Moggio Udinese*	Fella	2380575	5140152		X	
Presa ex SADE di Ovaro*	Degano	2356479	5149054		X	
8riglie di Passo della Morte*	Tagliamento	2343703	5140322		X	
Briglie di Passo della Morte*	Tagliamento	2343594	5140478		X	
8riglia presso il Prescudin*	Cellina	2328161	5119825		X	
Presa SECA8 di Magnanins*	Degano	2356415	5156616		X	
Presa ex cartiera di Ovaro^	Degano	2355920	5150355		X	
Sbarramento di Madrisio^	Varmo	2363399	5080642	X	X	X
Sbarramento di Caprizi	Tagliamento	2349578	5138273		X	
8riglia delle Terme di Arta	8ut	2367890	5148990		X	
8riglia di Resiutta	Resia	2383031	5139482		X	
Sbarramento di Resiutta	Resia	2382955	5138970		X	
8riglia 1 di Pontebba	Pontebbana	2390143	5151584		X	
8riglia 2 di Pontebba	Pontebbana	2390105	5151629		X	
8riglia 3 di Pontebba	Pontebbana	2389531	5152248		X	
8riglia 1 di Malborghetto	Fella	2401449	5151457		X	
8riglia 1 di Dogna	Dogna	2391193	5145255		X	
8riglia 2 di Dogna	Dogna	2391218	5145252		X	
Sbarramento 1 del Raccolana	Raccolana	2391114	5139839		X	
Traversa di San Floreano	Ledra	2373834	5120117	X	X	
Traversa di Lestans	Cosa	2357266	5115811		X	X
Traversa 1 di Travesio	Cosa	2355726	5117695		X	X
Traversa 2 di Travesio	Cosa	2355849	5118245		X	
Traversa 3 di Travesio	Cosa	2357143	5118219		X	

Briglia 1 del Viellia	Viellia	2350037	5130214		X	
Briglia 3 del Viellia	Viellia	2350284	5130525		X	
Sbarramento 1 presso Sacile	Livenza	2326388	5091856	X	X	X
Sbarramento di Sgrado	Isonzo	2402782	5081765	X	X	X
Traversa di Nimis	Cornappo	2386781	5118843		X	X
Traversa di Molinis	Torre	2383372	5118779		X	X
Premariacco ponte romano	Natisone	2396374	5101673		X	X
Briglie autostrada Trasaghis	Tagliamento	2371992	5126143		X	

Legenda

* massimamente prioritario

^ passaggio per i pesci da adeguare

Ang = passaggio per anguilla

Salm = passaggio per salmonidi

Altri = passaggio per altre specie

...

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 17
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'art. 34 indica i criteri per l'utilizzazione delle acque.

Si suggerisce di aggiungere i seguenti commi, in conformità alle osservazioni recentemente presentate in occasione del processo partecipativo del "Progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle Acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali".

- Nel caso di nuova istanza di derivazione, di rinnovo, di variante di derivazioni esistenti, l'entità del rilascio a valle del manufatto di prese deve essere compatibile con l'eventuale funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione degli acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile, già assolta dal corpo idrico oggetto di prelievo.

- Nel caso di impianti idroelettrici impostati su rete irrigua, l'utilizzo idroelettrico non implichi il prolungamento del prelievo delle acque da corpi idrici naturali oltre il periodo irriguo.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 18
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'art. 37 tratta il tema del deflusso minimo vitale.

Il comma 4 recita: la portata di DMV deve essere garantita lungo tutto il tratto del corso d'acqua. Si suggerisce di inserire dopo la parola "tratto" le parole "perenne allo stato naturale, cioè senza alcuna derivazione", al fine di escludere dall'applicazione della norma i tratti di norma privi di deflusso superficiale.

Al comma 7 si rileva che il monitoraggio degli effetti della derivazione sulla fauna ittica dovrebbe essere effettuato non solo per un periodo di almeno tre anni, ma per tutta la durata della derivazione con una cadenza temporale minima di 5 anni fra un campionamento e quello successivo, in considerazione del fatto che:

- a) l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e climatiche non permette di prevedere quale sarà lo stato dell'ambiente acquatico per un periodo di tempo prolungato;
- b) le pressioni idromorfologiche e chimiche che concorrono a ridurre la capacità del corpo d'acqua di sostenere le biocenosi caratteristiche della tipologia cui esso appartiene possono mutare nel tempo a seguito di interventi di regimazione idraulica, creazione di nuovi scarichi a seguito di realizzazione di nuove reti fognarie, mutamento nel trasporto solido e nelle caratteristiche degli alvei dovuto a prelievo di inerti, creazione di sbarramenti a monte o altre cause analoghe.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 18
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'art. 38 individua eccezioni nella determinazione del deflusso minimo vitale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 37. Si riporta integralmente il testo dei primi due commi.

1. La Regione può disporre valori di DMV superiori a quelli previsti dall'art. 37, qualora si renda necessario migliorare lo stato ecologico di un corpo idrico ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale.

2. Nel caso di impianti idroelettrici che utilizzano il salto di sbarramenti esistenti, l'autorità concedente, in ragione della particolare brevità del tratto sotteso, può fissare valori di DMV inferiori a quelli previsti dall'art. 37, a condizione che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica.

Nel comma 1 si suggerisce di inserire dopo la parola "DMV" le parole ", anche solo stagionalmente,", al fine di prevedere valori di DMV maggiori ad esempio durante la stagione estiva soprattutto in situazioni in cui altre pressioni, es. scarichi idrici, possono compromettere gli habitat acquatici.

In merito al comma 2 si suggerisce di estenderne la previsione a tutti gli usi, non limitandolo al solo utilizzo idroelettrico.

Si suggerisce di inserire il seguente nuovo comma: nel caso di impianti ittiogenici destinati al ripopolamento ittico delle acque naturali regionali per la conservazione di popolazioni di specie ittiche autoctone, con particolare riguardo per quelle tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, l'autorità concedente può fissare valori di DMV inferiori a quelli previsti dall'art. 37, a condizione che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica.

In merito al comma 4 valgono le osservazioni formulate all'articolo 37, comma 7.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 19
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'articolo 42 prevede deroghe temporanee ai valori del DMV in caso di crisi idrica.

Si osserva che le deroghe temporanee al DMV concesse al fine di garantire il servizio irriguo non devono in ogni caso determinare il prosciugamento completo del corso d'acqua interessato qualora il tratto soggetto ad asciutta interessi un'area designata per la tutela di specie acquatiche o di habitat acquatici ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Con un anticipo di almeno 5 giorni il concessionario dovrà dare preavviso a ETP delle manovre idrauliche consentite dalla deroga, ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971.

Si suggerisce di adeguare in tal senso l'articolo 42.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE OEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI OI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 20
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI OELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'art. 43 impone limitazioni alle nuove derivazioni.

Al comma 4, lettera b), si suggerisce di sostituire la parola "breve" con "particolarmente breve", in conformità con altri articoli che nominano tali tratti sottesi.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag. 22
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

L'articolo 44 ai commi 1 e 2, di seguito integralmente riportati, detta due criteri per l'esecuzione dei lavori in alveo.

1. L'esecuzione delle operazioni che interessano direttamente o indirettamente l'alveo, comprese le operazioni di posa delle condotte che possano determinare il dilavamento di materiali di scavo nel corso d'acqua, deve avvenire nei periodi di minor vulnerabilità per la fauna presente, salvo il caso di specifiche esigenze di ordine idraulico.
2. L'esecuzione delle operazioni di cantiere in alveo deve essere preceduta dalle operazioni di rimozione della fauna ittica per un tratto congruo che verrà stabilito dal personale tecnico dell'Ente Tutela Pesca. Per la determinazione del tratto su cui eseguire le operazioni di recupero e consentirne lo svolgimento da parte dell'Ente Tutela Pesca, la Direzione lavori dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo della data di inizio delle operazioni con un anticipo di almeno dieci giorni.

Nel comma 1 si suggerisce di eliminare le parole "operazioni di posa delle condotte", in modo da riferire l'articolo a tutte le operazioni che implicano scavi e accumuli del materiale di scavo, non solo alla posa di condotte. Si suggerisce, inoltre, di sostituire le parole "nel corso d'acqua" con le parole "nei corpi idrici", così oltre ai corsi d'acqua si comprendono anche laghi e invasi.

Considerato che il comma 2 fa riferimento alla rimozione preventiva della fauna ittica, si suggerisce di coordinarlo con le previsioni della LR 19/1971, in particolare con l'art. 4 quinquies (Asciutte artificiali e lavori in alveo), in cui è previsto che l'esecutore dei lavori preavvisi l'ETP con anticipo di almeno 5 giorni. Detto articolo prevede anche che l'ETP, verificato che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in considerazione dei periodi, dei contesti ambientali e delle specie ittiche soggetti a maggior rischio, come determinati

dal Consiglio direttivo, differisce l'esecuzione delle operazioni in alveo per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica. Prevede, infine, che nel caso di operazioni indifferibili l'ETP recuperi la fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore dei lavori in alveo.

Si suggerisce, in definitiva, di modificare il comma 2 dell'articolo 44 come segue:

2. In merito alla salvaguardia della fauna ittica, le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle condizioni determinate dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 quinquies, comma 2, della LR 19/1971. Si ricorda che nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione del corpo idrico, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno cinque giorni, salvo dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi del medesimo articolo di legge.

...

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap. 3	pag. 20 e 24
<input type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Il capitolo 3.4 "MISURE DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE RIPARIA" reca criteri per il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, cioè nelle fasce immediatamente loro adiacenti. Reca inoltre criteri per l'esecuzione di interventi in alveo (pag. 22-23).

A pagina 20 si suggerisce di modificare il titolo del capitolo 3.4, aggiungendo alle parole "vegetazione riparia" le parole "e acquatica", in quanto a pag. 24 sono indicati criteri per la manutenzione acquatica dei canali e delle rogge.

A pag. 24 compaiono due volte le parole "canali di bonifica". Si suggerisce di eliminare le parole "di bonifica", in modo tale da estendere i criteri anche ai canali di irrigazione in terra o con fondo naturale, anche in analogia alla citata DGR del 23/06/2006, n. 1431.

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_OESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap. 3	pag. 23-24
<input type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati B, 9, 1D, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Alle pagine 23 e 24 è riportato il paragrafo "Criteri di progettazione: le scale di risalita".

Si suggerisce di toglierlo dal sottocapitolo 3.4 "Misure di tutela della vegetazione riparia" e di riservargli un sottocapitolo intitolato "Misure per la continuità idrobiologica: criteri di progettazione e gestione dei passaggi per i pesci".

Si suggerisce, inoltre, di modificarne titolo e contenuto come segue.

MISURE PER LA CONTINUITÀ IDROBIOLOGICA: CRITERI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PASSAGGI PER I PESCI

- I passaggi per i pesci devono: essere dimensionati considerando le specie target e che la capacità di nuoto dei pesci dipende da specie, taglia e temperatura dell'acqua; avere massima funzionalità durante la stagione migratoria della fauna ittica; avere la luce di alimentazione protetta per evitare l'intasamento da parte sia di sedimenti/detriti, sia di corpi flottanti; avere velocità dell'acqua consone alla risalita del pesce in tutte le sezioni del manufatto, a tal fine è preferibile che la luce di alimentazione non sia a battente; essere immediatamente liberati da sedimenti/detriti ed ostruzioni; essere sottoposti alla verifica dell'effettiva risalita della fauna ittica e quindi preferibilmente predisposti per detta verifica; essere modificati se gli esiti di tale verifica non sono soddisfacenti.

- Rispetto ai passaggi tecnici, è da privilegiare la realizzazione di passaggi naturalistici riproducenti pendenze naturali e/o habitat acquatici compatibilmente con la situazione locale e il buon regime delle acque, ad esempio canali di by-pass (by-pass channel), rampe in pietrame (bottom ramp) e scale rustiche (fish ramp).

- Nei corsi d'acqua importanti per la migrazione delle anguille le opere trasversali devono essere dotate di idonei passaggi per consentirne il transito.

- I passaggi per i pesci possono non essere realizzati qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza lungo il corso d'acqua di un salto naturale di fondo, collocato ad una distanza massima di 250 metri a monte o a valle e che non sia superabile dalla fauna ittica potenzialmente migrante;
- ne sia dimostrata l'inutilità o l'impossibilità di realizzazione;
- sussistano motivazioni di natura biologica o ragioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. 148/2008.

...

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap. 3	pag. 38
<input type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Il paragrafo "3.6.4 Fabbisogno ittiogenico" illustra il fabbisogno idrico degli impianti di produzione ittica. La capacità produttiva ivi riportata risulta non corrispondente alla realtà, pertanto si suggeriscono le seguenti modifiche.

Al secondo capoverso, si suggerisce di eliminare le parole "in funzione del metabolismo delle sostanze azotate".

Si suggerisce, inoltre, di sostituire il testo degli ultimi tre capoversi con il seguente: "Sulla base di indicazioni dell'Ente Tutela Pesca, che ha collaborato per l'individuazione di parametri indice utili alla stima del fabbisogno, negli allevamenti di trota iridea (che sono la maggior parte degli allevamenti in regione), con acque fresche di risorgiva e superficiali, con una disponibilità media di circa 9 mg di Ossigeno disciolto in un litro d'acqua (9 ppm) e con una portata di 1 m³/s d'acqua, sono allevabili 31.765 kg di trota iridea, corrispondenti ad una capacità produttiva annua media di 75.000 kg di prodotto finito pronto per la vendita.

Si segnala che le densità di salmonidi negli allevamenti regionali sono al di sotto del parametro limite indicato per l'acquacoltura biologica di 25 kg/m³ massimi per trota iridea e fario, previsto dalla normativa comunitaria (Reg. (CE) 710 del 5 agosto 2009). Le densità medie in regione si aggirano intorno a 15-18 kg/m³ per l'iridea e 10-12 kg/m³ per la fario.

Gli allevamenti dell'Ente tutela pesca che producono trota fario hanno densità medie anche inferiori, quelli che producono trota marmorata raggiungono al massimo i 4 kg/m³, mentre quelli di temolo hanno densità ancora inferiori."

Le osservazioni sono riferite al documento:

<input type="checkbox"/> allegato 1_DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 2_ANALISI CONOSCITIVA	Cap.	pag.
<input checked="" type="checkbox"/> allegato 3_INDIRIZZI DI PIANO	Cap. 3	pag. 39
<input type="checkbox"/> allegato 4_NORME DI ATTUAZIONE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 5_SINTESI DELL'ANALISI ECONOMICA	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 6_RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegato 7_SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	Cap.	pag.
<input type="checkbox"/> allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14_CARTOGRAFIE	TAVOLA N.	

OSSERVAZIONI:

Il sottocapitolo "3.7 MISURE DI TUTELA QUALITATIVE" tratta esclusivamente il tema degli scarichi idrici.

Si suggerisce di modificarne il titolo in "MISURE INERENTI GLI SCARICHI IDRICI", anche in quanto non racchiude tutte le misure di tutela qualitative (ad esempio quelle a tutela della vegetazione riparia e quelle riguardanti la progettazione della scale di risalita per i pesci sono riportate nel sottocapitolo 3.4).

...

Luogo Udine

Data 30/07/2015

Firma Giovanni Petris

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con la compilazione della presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Ufficio a cui è indirizzata la scheda stessa. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.Lgs., l'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.